

UOC Tecnico Patrimoniale
Il Direttore Ing. Daniele Filippone
d.filippone@aslavellino.it

PROT N. 418
08 MAR. 2021
del _____

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Portale So.Re.Sa. Spa

Oggetto: Servizio triennale di assistenza tecnica full-risk per apparecchiature da grandi impianti di imaging digitale (TAC e RMN) in uso presso l'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, suddiviso in n.2 lotti funzionali – **Risposte a richiesta quesito per bando**

Quesito n.1: Al punto 8.2.3 del CSA si legge: “Nota Bene: per fatturato conseguito nell’ultimo triennio si intende l’importo contabilizzato negli ultimi tre esercizi finanziari i cui bilanci o modelli unici siano stati approvati e depositati (nei termini di legge) in data antecedente alla pubblicazione del bando di gara relativo alla presente procedura”.

Quindi viene chiesto la possibilità di presentare il bilancio (dell’ultimo anno del triennio) approvato e presentato (nei termini di legge) prima della data di scadenza dell’offerta.

A nostro sommo avviso dovrebbe essere consentito anche “utilizzare” il bilancio approvato e depositato dopo la pubblicazione del bando, in quanto in linea con il dettato del comma 2 dell’art. 83 del Codice degli appalti (avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e favorire l’accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese) ed in linea con quanto affermato ripetutamente dalla giustizia amministrativa (cfr. Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 24/ 06/ 2020, n.1467 ; T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, sentenza 12-12-2006, n. 14230).

Sul punto è intervenuta la giustizia amministrativa (con il supremo consenso) la quale facendo perno sul significato del termine “fatturato” afferma che quest’ultimo richiama un dato contabile e finanziario, piuttosto che meramente storico; il “fatturato” individua non il complesso degli affari svolti in un determinato arco di tempo, ma quello ricompreso in un determinato esercizio finanziario, e pertanto può essere determinato unicamente con riferimento ai bilanci di esercizio (che, come noto, costituiscono il riferimento temporale convenzionale in materia contabile e finanziaria), sicché si deve ritenere che l’unico modo attraverso il quale la stazione appaltante possa collegare ad un riferimento certo l’individuazione di un dato, quale quello richiesto ai concorrenti, sia quello di richiamarsi ai bilanci di esercizio, unici documenti contabili che consentano di ricostruire il “fatturato” in maniera non arbitraria od opinabile (cfr. CdS Sez. IV del 25 novembre 2008)

In subordine, se ciò non fosse possibile (e, lo sottolineiamo, non ne comprenderemmo il motivo) chiediamo di poter presentare in aggiunta ai bilanci depositati o in alternativa ad essi, idonee referenze bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali come del resto previsto dall’art. 86 comma 4 e dall’allegato XVII, parte I del Codice degli appalti.

RISPOSTA al Quesito n.1: *Si chiarisce che il periodo valido ai fini del soddisfacimento del requisito di fatturato minimo di cui al punto 8.2.3 del CSA, può intendersi equivalentemente sia il triennio 2017-2018-2019, sia, tenuto conto dello sfasamento temporale tra scadenze per adempimenti contabili e tempistiche di gara, il triennio 2018-2019-2020 solo e soltanto qualora possa rilevarsi la circostanza che il concorrente, avendo già provveduto ad effettuare la*

dichiarazione annuale relativa all'anno 2020 prima del termine della scadenza di partecipazione alla gara, fosse in grado di produrre idonea ed ufficiale relativa attestazione di approvazione e deposito nei termini di legge in merito al fatturato di esercizio per l'anno 2020.

Quesito n.2: L'assenso dell'Amministrazione appaltante alla/e richieste formulate, sempre nell'ottica di avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, potrebbe attenuare quella che forse appare una eccessiva richiesta di volume di fatturato sia per ciò che riguarda il primo lotto che il secondo rispetto ai relativi importi a base d'asta e non giustificato espressamente (cfr. fra le tante determina ANAC DELIBERA N. 1154 DELL' 11 dicembre 2019; Consiglio di Stato, sentenza n. 357, sezione III, del 19 gennaio 2018 in tema di requisiti minimi di fatturato).
E' quindi possibile, per garantire la piu' alta partecipazione delle microimprese in possesso dei requisiti tecnici richiesti, ridurre il requisito di capacita' economico finanziaria a quello previsto dalla norma per ciascun lotto?

RISPOSTA al Quesito n.2: *Premesso che è esplicita volontà dell'Amministrazione favorire il favor participationis e che l'indicazione dei requisiti di capacità economica e, nello specifico, del fatturato minimo realizzato nel settore di attività oggetto dell'appalto, è da intendersi a presidio di garanzia dell'affidabilità e solidità economica, nonché di implicita competenza nel settore dei concorrenti, si chiarisce che, in accordo a quanto stabilito all'art.83, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'importo minimo relativo al requisito di possesso del fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della gara di cui al punto 8.2.3 del CSA, è rispettivamente stabilito in:*

- € 650.000,00 (IVA esclusa) per il lotto 1, ovvero per prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione effettuate esclusivamente su tomografi a risonanza magnetica (RMN)
- € 300.000,00 (IVA esclusa) per il lotto 2, ovvero per prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione effettuate esclusivamente su tomografi assiali computerizzati (TAC).

Pertanto quanto riportato in merito nella documentazione di gara è da intendersi mero errore di stampa.

Il ricorso a detti importi è da intendersi a garanzia della continuità dei servizi sanitari connessi alle apparecchiature diagnostiche in questione, essendo ad oggi le uniche in dotazione alla ASL Avellino operative nel pieno delle funzionalità.

ASL Avellino
UOC Tecnico Patrimoniale
Il Rup della gara
Ing. Antonino Sirignano

